

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° 0003111

032101 01 4147 005

Roma, 07 marzo 2011

OGGETTO: Quesito – Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di serre florovivaistiche.

Con riferimento al quesito in oggetto, pervenuto con le note a margine indicate, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F. per la Lombardia.

Restano validi, ai fini della prevenzione incendi, i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito pervenuto attraverso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pavia condividendone il parere espresso.

Si tiene comunque a precisare che tale parere si intende limitato alle serre florovivaistiche intese come le strutture appositamente create per la coltivazione di fiori e di piante a fini commerciali con le stesse caratteristiche del proprio habitat naturale ed esclusivamente adibite a tale scopo. Restano escluse da tale parere dunque i centri espositivi per la vendita di piante ed articoli diversi.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione

Parere del Comando

È pervenuto allo scrivente Comando, da parte di un'azienda agricola che esercisce una serra florovivaistica che verrebbe ampliata con la previsione di presenza di clientela, un quesito inerente l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di tale esercizio quale att. 87 di cui all'allegato al DM 16/02/82 e, di conseguenza, l'applicazione del DM 27/07/2010.

La ditta lamenta che l'applicazione di detto decreto sarebbe sproporzionata per la realtà dell'esercizio riguardo le strutture ed il numero di estintori.

A parere dello scrivente Comando, come confermato in precedenti chiarimenti, essendo il locale adibito ad esposizione e vendita lo stesso rientra fra le att. 87 di cui all'allegato al DM 16/02/82.

Si ritiene però che la tipologia di attività non sia compresa nel campo di applicazione del DM 27/07/2010 essendo, l'area preminente, adibita a coltivazione di piante, per cui le misure di prevenzione incendi da adottare devono essere determinate come per le attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio.

In tal caso, però, l'impianto di riscaldamento a servizio della serra dovrebbe essere compartimentato, non essendo più applicabile il DM 12/04/96 nella parte degli impianti di riscaldamento a servizio delle serre.

Ai fini di una corretta ed uniforme applicazione, si chiede il parere di codesto superiore Ufficio.

Si allega copia della richiesta e della planimetria.

(Si omettono gli allegati. N.d.R.)